

Jeddi contro Italia – Prima sezione – 9 gennaio 2020 (ricorso n. 42086/14)

Restrizioni della libertà personale – Reclusione temporanea nei centri di identificazione ed espulsione - - Violazione dell'art. 5, commi 1 e 4, CEDU – Non sussiste.

Non viola l'art. 5 CEDU la condotta complessiva delle autorità italiane nei confronti di un migrante tunisino, il quale sia stato detenuto in un centro di identificazione ed espulsione in attesa dell'esecuzione di provvedimenti legittimi di espulsione verso la Tunisia. Ciò tanto più alla luce di un comportamento contraddittorio dell'uomo, che dapprima aveva chiesto la protezione internazionale in Italia e poi l'asilo in Svizzera e in considerazione del fatto che – da ultimo – egli era stato liberato in conseguenza dell'emanazione del provvedimento abilitativo al soggiorno.

Fatto. Sbarcato a Lampedusa nell'aprile 2011, il cittadino tunisino Sami Jeddi, era stato espulso con decreto del 21 aprile. In attesa dell'esecuzione del decreto, era stato collocato nel Cie di Santa Maria Capua Vetere. Tale misura restrittiva era stata convalidata dal giudice di pace. Nel frattempo, Jeddi aveva chiesto la protezione internazionale, ma la competente commissione territoriale gliel'aveva negata.

Il tribunale di Napoli, presso cui egli aveva impugnato tale diniego, gli concesse un permesso per motivi umanitari (con pronuncia resa il 16 novembre ma depositata il 20 dicembre 2011).

Egli fu pertanto liberato e, il 24 dicembre 2011, si recò in Svizzera per chiedere l'asilo. Lo Stato elvetico gli negò l'asilo e lo rispedì in Italia. Sicché il 19 ottobre 2012 Jeddi sbarcò all'aeroporto di Malpensa e dichiarò di rinunciare alla domanda di protezione internazionale. Quindi il prefetto di Varese gli notificò un nuovo decreto di espulsione, anche qui – in attesa della relativa esecuzione – disponendo la reclusione nel Cie di Milano. E, anche in questo caso, il giudice di pace convalidò la misura. Tuttavia, nella successiva udienza del 2 novembre 2012, l'avvocato d'ufficio di Jeddi esibì la pronuncia del tribunale di Napoli che aveva concesso il soggiorno per motivi umanitari, ottenendo così la liberazione del migrante e poi – in epoca immediatamente successiva – l'annullamento del decreto d'espulsione. Il 12 novembre 2012, peraltro, il Jeddi aveva ottenuto il permesso di soggiorno.

Tuttavia, egli fece ricorso per cassazione per conseguire anche l'annullamento della convalida della temporanea reclusione nel Cie di Milano. La Corte di cassazione rigettò il ricorso.

Diritto. Adita per la pretesa violazione dell'art. 5 CEDU, in materia di libertà personale, la Corte di Strasburgo – all'unanimità – respinge le doglianze.

Quanto alla legalità della detenzione nel CIE di Milano (convalidata dal giudice di pace del capoluogo lombardo), la Corte osserva che proprio il comportamento contraddittorio e negligente del ricorrente gli aveva procurato l'espulsione dalla Svizzera prima e il collocamento nel CIE poi.

In questo quadro, la Corte non riesce a trovare motivi di censura né per il prefetto di Varese né per il giudice di pace di Milano (v. nn. 50-54 della sentenza). Men che meno può ritenere fondata la doglianza basata sul comma 4 dell'art. 5 CEDU (diritto al ricorso sui provvedimenti limitativi della libertà personale), giacché la successione delle iniziative giudiziali dello Jeddi, risultante in atti, la smentisce.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 5 CEDU – Principio di legalità delle limitazioni della libertà personale

Decreto legislativo n. 286 del 1998

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Khlaifa e altri c. Italia del 2015